



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Approvato con deliberazione consiliare n. 470 del 29.09.1995, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 134 del 28.02.1996, n. 79 del 15.02.1999, n. 22 del 20.02.2006, n. 38 del 30.03.2007 e n. 13 del 28.02.2008)

INDICE¹

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 – Zone territoriali di applicazione
- Art. 4 – Gettito della tassa e costo del servizio
- Art. 5 – Presupposto della tassa (62)
- Art. 6 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

CAPO II - Commisurazione e tariffe

- Art. 7 – Locali ed aree tassabili
- Art. 8 – Tariffe
- Art. 9 – Classificazione dei locali e delle aree scoperte (68.1.2)
- Art. 10 – Commisurazione della tassa
- Art. 11 – Determinazione delle superficie tassabile
- Art. 12 – Locali ed aree scoperte non tassabili
- Art. 12 bis – Esclusioni
- Art. 13 – Riduzioni della tassa per motivi di servizio
- Art. 14 – Agevolazioni previste dalla legge (66)
- Art. 15 – Altre agevolazioni
- Art. 16 – Riduzioni a fronte di risparmio di costi
- Art. 17 – Limite di riduzione tariffa

CAPO III - Denunce, Accertamenti e Riscossione

- Art. 18 – Denunce
- Art. 19 – Contenuto della denuncia
- Art. 19 bis – Gestione della tassa
- Art. 20 – Controlli ed Accertamenti
- Art. 21 – Poteri del Comune ed autotutela
- Art. 22 – Riscossione

CAPO IV - Disposizioni varie e transitorie

- Art. 23 – Sgravi e rimborsi
- Art. 24 – Sanzioni
- Art. 25 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 26 – Funzionario responsabile
- Art. 27 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 28 – Abrogazioni
- Art. 29 – Efficacia delle disposizioni
- Art. 30 – Norma di rinvio
- Art. 31 – Norma transitoria

¹ I numeri indicati tra parentesi a fianco degli articoli del presente Regolamento rappresentano le corrispondenti norme di riferimento del D.Lgs. n. 507/93.



Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nell'art. 3, è istituita nel Comune di Ancona – come da deliberazione n. 1162 p.c. del 26/7/1983 – una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e delle successive modificazioni, nonché del presente regolamento.

2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del D.Lgs. sopra citato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 2 Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato si sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" e per "Decreto", s'intendono rispettivamente la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e il "D.Lgs. citato nel comma 1".

Art. 3 Zone territoriali di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, individuati dal Regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 13, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 507.



Art. 4

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salvo diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, - che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del Decreto – il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Azienda che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del Decreto. Contestualmente comunica il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2, 3 e 3 bis, del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio – rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, che viene determinato nella misura del 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 5

Presupposto della tassa

(62)

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli artt. 12 e 14 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.



5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

Art. 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di trascrizione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.



Capo II Commisurazione e Tariffe

Art. 7 Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 12;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con le esclusioni di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati quali le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinazione in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.).

Art. 8 Tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte dall'art. 4.

2. Le tariffe unitarie devono essere determinate entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;

b) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;



c) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 23.

Art. 9

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

(68.1.2)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati ed articolati in gruppi e categorie come descritti nel provvedimento di determinazione delle tariffe da adottare, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Decreto n. 507, entro il 31 ottobre 1996 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Sino a tale data i locali e le aree scoperte sono classificati ed articolati in categorie e sottocategorie di utenza, secondo il tradizionale criterio presuntivo di tariffazione in base alla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie tassabile.

Art. 10

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Per le unità immobiliari a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

5. Qualora sia prevista nel regolamento un'unica classificazione, a cui corrisponde un'unica tariffa, per più vani o locali aventi usi diversi, ma tra loro comunicanti anche con collegamenti verticali esterni, e costituenti, quindi, un complesso immobiliare unitario in cui



venga esercitata l'attività dallo stesso soggetto, la tassazione avviene con la tariffa unica suddetta.

Art. 11

Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale e da altra analoga di cui all'art. 18, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata per la metà, se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuenza di cui all'art. 9).

3. La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro-quota ai singoli utilizzatori. Alla superficie riguardante la quota di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo locale.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla sul posto o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 60%
- b) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 65%
- c) elettrauto: 75%
- d) cantine vinicole e caseifici: 50%
- e) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 65%
- f) officine di carpenteria metallica: 75%
- g) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 80%
- h) laboratori fotografici ed eliografie: 90%
- i) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 90%
- l) lavanderie: 65%
- m) strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati: 80%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:

- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:



1) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

2) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

3) le aree destinate all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio che, se non materialmente delimitate, vengono considerate escluse per una superficie virtuale calcolata per una corsia larga metri 3 moltiplicati per una lunghezza che va dal centro ingresso al centro uscita dell'impianto. Le corsie si riferiscono al posizionamento degli erogatori.

b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:

1) le aree utilizzate per la sosta di autoveicolo di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;

2) i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

7. Il Comune si riserva la facoltà di verificare a consuntivo, l'effettuazione dell'autosmaltimento, al fine della definitiva attribuzione della percentuale di riduzione; le percentuali di abbattimento previste al precedente paragrafo n. 4 vengono ridotte d'ufficio, in sede di verifica a consuntivo, qualora lo scarto di quantità dei rifiuti effettivamente autosmaltiti dal singolo contribuente sia inferiore al 30% della media della quantità dei rifiuti autosmaltiti dall'intera categoria di utenza a cui il medesimo contribuente appartiene.

8. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 12

Locali ed aree scoperte non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2 del Decreto, i locali e le aree che, per le loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) le cantine, i locali di sgombero, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;

b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. n.146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di cui alla successiva lettera f);



e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate;

g) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);

h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, compresi i vani ascensori;

i) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 comma 6;

l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. n. 146/1994;

m) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva;

n) le parti di superficie su di cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

o) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

p) cavità di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

q) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

r) le aree e le parti di locali ad uso autorimessa condominiale, adibite a transito e a manovra per l'accesso ai box o ai posti macchina dei condomini.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del Decreto.

4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 12 bis Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree a verde di qualunque superficie, esistenti nelle zone del territorio comunale o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del Decreto n. 507;

b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del Decreto n. 507.



Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 13 Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta:

a) in misura del 40% della tariffa se l'insediamento dista oltre 500 metri e fino a 2 Km dal più vicino punto di raccolta;

b) in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista oltre 2 Km dal punto suddetto.

Fermo restando l'obbligo, per gli occupanti o detentori degli insediamenti, di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.

2. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del Decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è ridotta:

a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita;

c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto Regolamento del servizio.

3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 9 mesi;

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dalla Azienda che gestisce il servizio;

d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta Azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, secondo le distanze ivi previste.

5. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di servizio come da art. 59 comma 4 del Decreto:

a) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti nella organizzazione del servizio;

b) la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.



6. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del Decreto. Pertanto tale riduzione non può essere superiore al 40% del tributo.

7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio ovvero alla durata del disservizio.

8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del Decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al precedente comma 1.

Art. 14 **Agevolazioni previste dalla legge** (66)

1. La tariffa unitaria è ridotta:
del 15% nel caso di:

a) abitazione con unico occupante;

del 30% nel caso di:

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione o, in assenza, di fatto effettuato;

d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza, poste dall'art. 66 del Decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto (esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo) dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica;

b) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;

c) la riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che l'uso stagionale o non continuativo risulti dalla licenza o autorizzazione, allegata in copia alla denuncia, e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. In caso di assenza di licenza o autorizzazione, la stagionalità della attività deve essere debitamente accertata d'ufficio;



d) per la riduzione di cui alla lett. d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).

3. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

Art. 15 **Altre agevolazioni**

1. Viene accordata l'esenzione:

a) alle abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di possedere un reddito annuo non superiore al minimo imponibile agli effetti IRPEF e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;

b) agli edifici adibiti al culto ad esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;

c) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

d) ai locali condotti dagli Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento dell'istituzione, superiore ad 1/4 della spesa annua stessa;

e) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;

f) ai locali di organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 226, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 60% per le abitazioni non di lusso che non siano comunque classificate catastalmente con categoria A/1, A/7, A/8, A/9, occupate da famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65, che non siano proprietarie o usufruttuarie di altre abitazioni oltre la prima, oggetto della presente agevolazione, e che percepiscano un reddito annuo complessivo lordo non superiore a 10.000,00 euro, nel caso di unico occupante, o a 16.000,00 euro nel caso di due occupanti;

b) del 40% per le abitazioni di cui al punto a) precedente i cui componenti percepiscano un reddito annuo complessivo lordo non superiore a 16.000,00 euro, nel caso di unico occupante, o a 24.000,00 euro, nel caso di due occupanti.

3. La tassa è ridotta dell'importo complessivo di €. 100.000 annue per le giovani coppie, anche con figli, con componenti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, formatesi dopo il 1° maggio 1996, per il primo anno successivo all'istituzione della convivenza anagrafica comprendendosi nella convivenza anche le unioni more uxorio.



4. La tassa è ridotta dell'importo complessivo di £. 200.000 annue per gli occupanti dei locali in cui si esercitano attività commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

5. L'agevolazione, di cui ai commi precedenti, soggiace alla seguente disciplina:

a) l'agevolazione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto;

b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione;

c) l'agevolazione, una volta concessa, compete, ad eccezione del punto 3 precedente, anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già agevolato deve presentare al Servizio comunale Tributi la denuncia di cui all'art. 18 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per agevolazione;

d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge;

e) l'agevolazione di cui al comma 2 precedente compete nell'anno di compimento del semestre e per ogni anno successivo in cui perdurino o si concludano i lavori.

6. Le condizioni per godere dell'agevolazione di cui al comma 2., punti a) e b) precedenti, debbono verificarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. Il reddito di riferimento è quello percepito nell'anno di imposta precedente a quello entro il quale si sono verificate le condizioni di cui sopra.

L'agevolazione è annuale e quindi le variazioni nel corso dell'anno non comportano rimborsi o sgravi. La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo, deve essere redatta sull'apposito modulo di autocertificazione predisposto dal Comune, e corredata dalla seguente documentazione:

Stato di famiglia o altro certificato equivalente, attestante l'età dei richiedenti, per i non residenti.

6.bis. Per l'anno 2007, in deroga a quanto previsto al comma precedente, il termine di presentazione della domanda di riduzione relativa al comma 2 è prorogato al 31 maggio 2007.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art. 16

Riduzioni a fronte di risparmio di costi

1. E' stabilita la riduzione della tassa:

a) del 10% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione



del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;

b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e, quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

c) del 15% nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto.

2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di 3 anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti; quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti, ed è applicabile anche nei confronti della tassa relativa alle abitazioni civili sempreché sussistano le condizioni sopraindicate.

Art. 17

Limite di riduzione tariffa

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura minima della tassa da corrispondere non può essere inferiore a lire quarantamila.

Capo III

Denunce, Accertamenti e Riscossione

Art. 18

Denunce

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Servizio comunale Tributi – che rilascia la relativa ricevuta – utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione – denuncia originaria – deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova



tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto.

5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato nell'albo professionale.

7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.

8. L'obbligo imposto dall'art. 63, comma 4, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.

9. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 11, comma 4.

10. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

11. La denuncia-richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Art. 19 Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Ancona.

3. La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.



4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Art. 19 bis Gestione della tassa

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune e dal contratto di servizio.

2. La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.

3. La riscossione della tassa è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il pagamento della tassa a favore del Comune di Ancona può essere effettuato:

- mediante versamento su conto corrente intestato allo stesso Comune di Ancona;
- tramite istituto bancario convenzionato;
- mediante carta di credito, attraverso portale di servizi del Comune di Ancona;
- tramite il concessionario della riscossione.

La società, di cui al comma 1, svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

4. La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa nei termini di legge ed ove sia necessario, ogni modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

5. Il soggetto gestore della tassa provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, i ruoli, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

6. Per le denunce di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti dalla legge, o comunque dopo la predisposizione degli avvisi di pagamento secondo le scadenze ivi indicate, la riscossione avviene con modalità analoghe a quelle previste dai commi precedenti, ed il pagamento deve essere effettuato nel numero di rate indicate nell'avviso di accertamento, fermo restando la possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.



7. La riscossione coattiva della tassa è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.2006 n. 446. Il soggetto gestore può affidare la riscossione coattiva al Concessionario del servizio nazionale di riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.

Art. 20

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune, tramite il Servizio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

4. La Società Ancona Entrate s.r.l. provvede all'attività di controllo in merito al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, forme e tempi previsti dall'art. 1, comma 161, L. 269/2006 che stabilisce che "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

5. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuate con personale comunale, o effettuata da personale comunale, o effettuata da questo nell'orario normale di lavoro, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivo diretti al personale comunale e/o a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del Decreto.

Art. 21

Poteri del Comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:



a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell'Ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Servizio comunale Tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 26, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 22 Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammesso soltanto:

a) su istanza scritta del contribuente;

b) per gravi motivi, che comunque escludono il pericolo di perdita del credito;

c) se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati;

ed è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

Capo IV Disposizioni varie e transitorie

Art. 23 Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.



2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del Decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza della prova di questo, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del DPR n. 602/1973.

Art. 24 Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti pertinenziali dell'immobile principale (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante. E' omessa la denuncia, anche non originaria, di altri cespiti (locali ed aree scoperte) costituenti autonomi oggetti di tassazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 lett. a) e 2 lett. a).

2. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore, è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.

3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

Art. 25 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e anche ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 183 giorni; è considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.



3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, anche se di durata superiore a quella indicata sub. a);
- c) occupazione per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

5. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Art. 26 **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del Decreto, può sostituire il Dirigente del Settore o di Servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

Art. 27 **Disposizioni finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate al Servizio Comunale Tributi, entro i termini previsti dalle norme di legge:

a) le denunce relative alle occupazioni di locali e aree scoperte principali o pertinenziali, in precedenza esclusi da tassazione, comprovandone, eventualmente, la superficie con allegazione della planimetria catastale o di documento equivalente convalidato da tecnico iscritto agli albi professionali;

b) le richieste di tassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 64, comma 2, secondo periodo; art. 66) e dal presente Regolamento (art. 15 e 16);

c) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili.

2. Le riduzioni di cui all'art. 15 sono confermate, per gli anni 1996 e seguenti, a coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni, ne usufruiscono ai sensi del previgente regolamento alla data di entrata in vigore del presente, senza necessità di presentazione di ulteriore domanda, se non che per comunicare integrazioni o modificazioni della posizione iscritta a ruolo o per produrre la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti nel suddetto articolo.



Art. 28 Abrogazioni

1. Dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 29 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con la deliberazione citata dall'art. 1, comma 1, e successive variazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente Regolamento.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri Regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 29 Efficacia delle disposizioni

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entrata in vigore immediatamente secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del Decreto, fatta eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dall'anno 1997.

Art. 30 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31 Norma transitoria

1. Nel caso in cui alla data del 28 febbraio 2006 non sia ancora operativa la società di cui all'articolo 19 bis del presente Regolamento, la riscossione e gestione complessiva delle entrate del Comune è effettuata con le modalità del presente Regolamento, direttamente dal Comune.